COMUNE CITATA UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO CHE RISALE AL 2011

«S.Alessio: antenna illegittima»

Legambiente torna alla carica ricordando i vincoli aggirati

L'ANTENNA Telecom della telefonia mobile prevista a Sant'Alessio in via Fonda ricade in un'area vietata. E' quanto sostiene Legambiente in un documento inviato a sindaco, assessore all'ambiente, dirigente comunale responsabile del Suap, dirigente responsabile della vigilanza sulla attività urbanistico edilizia, segretario generale del Comune, membri dell'osservatorio sulle stazioni radio base e consiglieri comunali. «L'impianto radio base di via Fonda si pone in contrasto con l'articolo 141 del regolamento urbanistico e con l'articolo 20 della norme del Piano di assetto idrogeologico in quanto localizzato in area "I" di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico».

«LA REALIZZAZIONE di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune – aggiunge Legambiente Lucca – rientrano fra le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. I proponenti l'infrastruttura nella propria richiesta autorizzativa non hanno rappresentato i vincoli espressi dall'articolo 141 e dell'articolo 20 delle norme del Pai. Il Comune il 13 marzo 2013 ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per la stazione radiobase, già realizzato nell'area preferenziale successivamente inserita nel "programma comunale degli impianti 2015-2018 procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas" con il codice apn2bis.

LA BATTAGLIA Fin dall'inizio i residenti a Sant'Alessio si sono opposti alla costruzione della nuova antenna della Telecom

AREA A RISCHIO
Viene citata anche una norma del piano di assetto idrogeologico

VIENE ricordato che il Consiglio di Stato, sezione IV numero 3783 del 22 giugno 2011 ha chiarito i poteri-doveri sanzionatori e ripristinatori dell'amministrazione comunale sotto il profilo urbanistico-edilizio: «In conclusione, in presenza di un impianto base per la telefonia cellulare comunque privo di un titolo giuridico valido ed efficace – ricorda Legambiente – l'amministrazione preposta alla vigilanza deve, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, adottare i poteri sanzionatori e ripristinatori, proprio perché in tali casi manca del tutto la verifica anche dei profili di conformità urbanistico-edilizia».

«SI PRECISA che l'intervento è subordinato alla sua definizione sotto il profilo urbanistico, così come disciplinato dalla normativa vigente. L'amministrazione comunale – ribadisce Legambiente – non ha mai provveduto alla verifica della compatibilità urbanistica dell'opera ed il titolo autorizzativo si è formato per silenzio assenso».

R.L.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.